



Centro Provinciale Istruzione Adulti

CPIA 1 PROVINCIA DI CAGLIARI
Via Trincea delle Frasche - Piazza Padre Abbo - 09122 CAGLIARI
Tel. 0704673979 - C.F. 92229660920 - C.U. UFGBOX
CAMM202003@istruzione.it - CAMM202003@pec.istruzione.it

www.cpia1karalis.edu.it

Circolare N° 128

Cagliari, 10 gennaio 2023

Ai Docenti interessati

Oggetto: permessi studio anno 2023. Modalità fruizione.

Si informa il personale beneficiario dei permessi studio per l'anno in corso che in seguito alla pubblicazione della graduatoria definitiva <https://www.uspcagliari.it/2023/01/05/news-1574/> da parte dell'USP dovrà presentare le proprie richieste secondo i criteri stabiliti dall'Atto unilaterale" del 28 settembre 2021 a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e dalla nota prot. n. 379 del 18.01.2022 a firma del Dirigente dell'Ambito territoriale di Cagliari, che si allegano alla presente.

In sintesi, per usufruire dei permessi:

1. Il personale beneficiario, al fine di consentire un'efficace organizzazione da parte della scuola, contestualmente alla prima richiesta di permesso, **deve comunicare il piano di massima di utilizzo dei permessi almeno 72 ore prima dell'inizio del periodo richiesto** e aggiornarlo in occasione di eventuali variazioni col medesimo preavviso;
2. I beneficiari dovranno presentare alla scuola idonea certificazione circa l'iscrizione e la frequenza di scuole e corsi, nonché in ordine agli esami finali sostenuti subito dopo la fruizione e comunque non oltre i 10 giorni successivi;
3. I permessi richiesti per lezioni e/o esami devono coincidere con l'orario di servizio (più eventuale tempo di spostamento, per il quale dovranno essere presentati i titoli di viaggio utilizzati) e possono essere fruiti dagli aventi titolo utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio (permessi orari) e/o l'intero orario giornaliero di servizio (permessi giornalieri).
4. La mancata produzione della certificazione nei 10 giorni successivi all'evento, comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegno con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990;
5. Il personale con contratto a tempo determinato è tenuto a consegnare la certificazione prima della conclusione del rapporto di lavoro;
6. La scuola procederà ai necessari controlli sulle dichiarazioni rese dal personale beneficiario dei permessi all'atto della presentazione della domanda di concessione del permesso;
7. Si rammenta che potranno esser certificati **solamente i seguenti corsi**:
 - a) corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio del ruolo o della qualifica di appartenenza ovvero per l'accesso a ruoli o a qualifiche superiori;

- b) corsi finalizzati al conseguimento del titolo finale dei corsi abilitanti e per l'insegnamento su posti di sostegno, nonché quelli finalizzati al conseguimento dei 24 CFU/CFA utili per l'accesso alle procedure di reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado,
- c) corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea triennale o specialistica (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria;
- d) corsi di riconversione professionale, titoli di studio di qualifica professionale, attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, purché previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute;
- e) corsi finalizzati al conseguimento di ulteriore titolo di pari grado a quello già posseduto.
- f) frequenza di corsi on-line in modalità "e-blended", per la parte da svolgere in presenza.

N.B.: I permessi potranno essere fruiti anche nel caso in cui le lezioni siano erogate con il sistema della formazione a distanza, purché l'attività formativa sia fruita esclusivamente nelle giornate e negli orari coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative del dipendente. A tal fine il dipendente, contestualmente alla domanda di fruizione di permessi, dovrà produrre preventiva certificazione che attesti che solo in quel determinato orario sia possibile seguire le lezioni. Successivamente dovrà produrre la certificazione che attesti che il dipendente medesimo ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse per via telematica nelle suddette giornate coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative.



**IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Ennas**